

**REGOLAMENTO (CE) N. 2557/94 DEL CONSIGLIO**

del 19 ottobre 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 892/94 (2), qui di seguito denominato « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.

Con il regolamento (CE) n. 1777/94 (3), il Consiglio ha prorogato la validità di tale dazio per un periodo non superiore a due mesi.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, numerose parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Un esportatore ha chiesto e ottenuto di essere sentito.
- (3) La Commissione ha continuato a chiedere tutte le informazioni necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Si è inoltre

concesso loro un termine per formulare eventuali osservazioni.

- (4) La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate dalle parti modificando, se del caso, le sue conclusioni.
- (5) A causa della complessità del caso in esame, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (6) Il prodotto in esame è il calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00.
- (7) In seguito alle osservazioni formulate dal principale importatore nella Comunità del prodotto in esame, la IPS, in merito al prodotto simile e, in particolare, ai diversi processi di fabbricazione del calcio metallico in varie parti del mondo nonché agli usi cui può essere destinato, la Commissione ha esaminato ulteriormente la questione.
- (8) L'esame ha confermato che il prodotto può essere ottenuto con processo alluminotermico (ossi attraverso la riduzione della calce mediante alluminio), impiegato dal produttore comunitario e dai produttori degli Stati Uniti e del Canada, o con processo elettrolitico (ossia con elettrolisi ignea del calcio, seguita da distillazione), impiegato dai produttori di Russia e Cina.
- (9) Il calcio metallico ottenuto con i due succitati processi presenta caratteristiche molto simili, sebbene il prodotto ottenuto mediante elettrolisi abbia un grado di purezza leggermente superiore. Tale differenza, tuttavia, come spiegato nei punti da 10 a 13, non influisce, in genere, sugli usi cui può essere destinato il calcio metallico ottenuto mediante i due processi succitati.
- Il prodotto si presenta sotto varie forme (misure quali corone, pezzi, ritagli o trucioli e, per taluni usi (cfr. punto 10), può essere ulteriormente trasformato in granuli o granulati, processo che, in genere, non modifica la natura fondamentale del prodotto.
- (10) Il calcio metallico è utilizzato nella Comunità principalmente nei seguenti settori :

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 184 del 20. 7. 1994, pag. 15.